



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 22 novembre 2016
(OR. en)

13947/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0255 (NLE)**

**MAMA 221
MED 56
RHJ 25**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione a titolo provvisorio di un protocollo dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

DECISIONE (UE) 2016/... DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri,
e all'applicazione a titolo provvisorio di un protocollo dell'Accordo euromediterraneo
che istituisce un'associazione tra le Comunità europee
e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra,
per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra¹ ("accordo"), è stato firmato a Bruxelles il 24 novembre 1997 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2002.
- (2) La Repubblica di Croazia è diventata uno Stato membro dell'Unione europea il 1° luglio 2013.
- (3) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia, l'adesione della Repubblica di Croazia all'accordo deve essere approvata mediante la conclusione di un protocollo dell'accordo stesso concluso dal Consiglio, che delibera a nome dell'Unione e all'unanimità a nome degli Stati membri, e dal Regno hascemita di Giordania.
- (4) Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con il Regno hascemita di Giordania. I negoziati si sono conclusi positivamente con uno scambio di lettere il 6 maggio 2014.
- (5) L'articolo 7, paragrafo 3 del protocollo prevede l'applicazione a titolo provvisorio di quest'ultimo in attesa della sua entrata in vigore.
- (6) È opportuno che il protocollo sia firmato con riserva della sua conclusione in una data successiva e applicato a titolo provvisorio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3.

Articolo 1

La firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo all'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è autorizzata, con riserva della conclusione del protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione*.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

* Delegazioni: cfr documento ST 13949/16.

Articolo 3

Il protocollo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1° luglio 2013, conformemente al suo articolo 7, paragrafo 3, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ...

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
